n. 8

IL PREPOSTO: ruolo, obblighi e formazione









IL PREPOSTO: ruolo, obblighi e formazione

Testi a cura di EBAT Ente Bilaterale Artigianato Trentino, OSA Organismo Sicurezza Artigianato Coordinamento di Sandra Brolpasino

Disegni di Stefano Rossi

© EBAT - Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione anche parziale.

Seconda ristampa: maggio 2013 - Aggiornato nel mese di luglio 2022

Stampato dalla Tipolitografia "La Reclame" - Trento



Per la prima volta una disposizione di legge (articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 descrive organicamente il ruolo del preposto, definendo il preposto: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". La funzione di preposto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere attribuita facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda più che a formali qualificazioni giuridiche. Possiamo portare ad esempio le mansioni che hanno attribuzioni del tipo capofficina, caporeparto, caposquadra, capoarea, caposala, capocantiere, capoturno, capoufficio, ecc...

Le più importanti novità del decreto legislativo 81/2008 per il preposto sono:

- l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
- la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);
- la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299);
- i contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma 7). Nell'ambito dell'attività lavorativa la figura del preposto è di rilevante importanza per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché è la figura più vicina ai lavoratori.

La figura del preposto alla sicurezza è quella figura presente e identificabile in ogni settore lavorativo, che ha mansioni di preminenza su altri lavoratori e ne determina le modalità operative, vigilando e controllando che vengano rispettate le norme da parte dei lavoratori.

1. CENNI NORMATIVI

La figura del preposto non è un'invenzione del D.Lgs. 81/2008, al contrario è una figura ben nota al Legislatore che, come vediamo brevemente di seguito, aveva ben chiara questa figura già negli anni Cinquanta del secolo scorso e la individuava come la persona che doveva sovrintendere alle attività.

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (normativa abrogata)

Art. 4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi:
- c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Successivamente anche il D.Lgs. 626/1994 riprende il concetto di preposto come di colui che sovrintende alla attività. Di seguito riportiamo brevemente il testo relativo e, di seguito, l'interpretazione della Cassazione Penale con sentenza del 2006

D. Lgs. 626/1994 (normativa abrogata)

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Per far capire meglio come è stata interpretata la norma si riporta uno stralcio della sentenza della Corte di Cassazione in cui si mette in luce che "il D. Lgs. 626/1994, così come modificato dal D. Lgs. 242/1996, non fornisce una espressa definizione della figura dei preposti, la cui nozione, tuttavia, si ricava dall'art. 4 bis che riprende il concetto contenuto nell'art. 4 dei DPR 547/1955 e 303/1956, definendoli come i soggetti che sovrintendono all'espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.

Posto che con il termine 'sovrintendere' si indica l'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va inquadrato nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra. Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni" (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 14192).

Le novità legislative del D.Lgs. 81/2008 e l'obbligo di

formazione

Una grande novità della legge riguarda il dirigente ed il preposto. Innanzitutto queste figure vengono definite dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 affinché non scadano nel generico, anche se poi il bagaglio di competenze e poteri che questi hanno effettivamente dipende dal singolo contesto.

In questo contributo analizziamo esclusivamente la figura del preposto.



Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Per quanto riguarda il preposto, accade che mentre datore di lavoro e dirigente sono figure "mutuate" dal diritto del lavoro, questa è invece tipica ed esclusiva del sistema giuridico della sicurezza. Definito fin dagli anni '50, il preposto ha subito qualche scossone proprio ad opera del D.Lgs. 626/94, che però rischiava (per il combinato-disposto delle norme) di avvicinarlo quanto ad obblighi e responsabilità ai livelli superiori della scala gerarchica. Tale rischio, per la verità, è stato scongiurato in sede applicativa dalla giurisprudenza. Vero è che in qualche caso guest'ultima ha riconosciuto l'obbligo per il preposto di disporre adequati presidi antinfortunistici, in correlazione però agli effettivi poteri decisionali e di spesa. Ora il D.Lgs. 81/08 (art. 2 lett. e) ha fatto chiarezza, la posizione del preposto viene nettamente distinta da quella dei datori di lavoro e dei dirigenti. Lo differenzia il limite di un ruolo tradizionalmente di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori, delle misure di prevenzione (che datori e dirigenti devono elaborare). Pertanto il preposto rimane una figura intermedia tra il dirigente ed i lavoratori.

Quali obblighi e responsabilità? La posizione "funzionale" del preposto viene circoscritta, ben più precisamente che in passato: deve realizzare il compito di "sovrintendere e vigilare" sull'osservanza ed applicazione di misure e dispositivi di prevenzione da parte dei lavoratori, e segnalare ai vertici aziendali eventuali negligenze degli stessi e/o eventuali lacune nelle misure di prevenzione stesse.

Da evidenziare, anche, quanto ai preposti, la particolare attenzione dedicata dal legislatore alla formazione, con l'introduzione di uno specifico obbligo di frequentare appositi corsi (art. 19, lett. g). Il risultato atteso è distinguere più nettamente la figura del preposto dagli altri lavoratori dell'azienda, e dunque, indirettamente, indurre ad individuare correttamente tali figure nell'organigramma aziendale, evitando in tal modo il rischio del cosiddetto "preposto di fatto" (colui che, senza la debita consapevolezza, venga a trovarsi "di fatto" in quella posizione di garanzia).

La centralità del ruolo del preposto nel sistema di prevenzione in azienda: obbligo di controllo, esercizio di fatto dei poteri direttivi, rapporto con l'obbligo di vigilanza in capo a datore di lavoro e dirigente.

Il D. Lgs. 81/2008 ci ha consegnato una definizione della figura di preposto, mancante nella legislazione previgente, nonché un elenco degli obblighi posti a carico di tale soggetto.

Il preposto è ora infatti definito "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008).

Ciò che compete al preposto, e che emerge anche dall'attuale definizione, è invece il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza, attraverso l'esercizio di un certo margine di autonomia e di potere nell'impartire ordini ed istruzioni al personale durante l'esecuzione del lavoro.



2. IL RUOLO DEL PREPOSTO

L'individuazione del preposto

L'individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche "va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante" (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).

In questo caso il preposto svolge un compito che, definito genericamente dalla massima come "dirigere", rappresenta un modo concreto di sovrintendere all'attività dei lavoratori.

Come è stato anticipato, "l'individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla organizzazione dell'impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli" (Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82): possiamo dunque affermare che "in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni, oneri e responsabilità soltanto gli obblighi di sorveglianza, per cui egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L'omissione di tale vi-

gilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele" [Cassazione penale, sez. IV, 21 giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.). Riv. pen. 1989, 377. Giust. pen. 1989, II,362 (s.m.)].

Il **preposto** è un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, al quale è attribuita (di fatto, o mediante specifico incarico) una funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare ha sancito la Cass. Pen. sez. IV, con sentenza del 25/1/1982 n. 745, che "i preposti non esauriscono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari".

I Preposti hanno dunque il compito fondamentale e prevenzionisticamente preziosissimo di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall'azienda, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro, il **preposto** (anche di fatto) sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza.

La Cassazione, in un'ulteriore sua sentenza, è esplicita:

1) «la stessa formulazione della norma (art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. n. 626/1994) - negli stessi, pressoché identici, termini usati dall'art. 4 DPR 27 aprile 1955 n. 547 - consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega».

2) «la stessa intestazione della rubrica dell'art. 4 («obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto») [del D. Lgs. n. 626/94] può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza, anche se il contenuto dell'art. 4 elenca obblighi riferibili unicamente al datore di lavoro, non dovendo, peraltro, trascurarsi che, se l'art. 4 parla sempre e soltanto del datore di lavoro, l'art. 89, dedicato alle sanzioni per le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti, prevede, al comma 2, che anche il dirigente, oltre che il datore di lavoro, possa essere punito per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere b), d), e), h), 1), n), q) e ciò nonostante che il dirigente non sia nominato nell'art. 4».

I preposti sovraintendono all'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, e questo vale per tutti i settori di attività privati o pubblici, secondo quanto chiaramente affermato già dall'art. 1 comma 4 bis del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

Con il termine "sovrintendere", secondo l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l'attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.

Il sovrintendere richiede però un requisito preliminare, ovvero il possesso di una supremazia riconosciuta sugli altri lavoratori: viene infatti definito dalla sentenza della Cassazione pen. n. 760/91 come "chiunque si trovi in posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri operai ai suoi ordini".

Il tratto essenziale di questa funzione è vigilare, e la vigilanza "dovrebbe consistere in un assiduo controllo dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità ai modi, ai tempi e agli obiettivi fissati in via generale dai superiori gerarchici (i dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza dagli stessi preordinati" (Di Lecce, Culotta,

Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Pirola editore, Milano 1997 pag. 138).

Non spetta dunque al preposto adottare misure di prevenzione, ma al preposto spetta il compito di fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive per impartire le cautele da osservare. Il preposto è dunque il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro dal momento che suo compito è quello di operare nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale.

È intuitivo che lo svolgimento adequato di tale ruolo imponga una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione, informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi prevenzionali che sono posti a carico del preposto.

Quindi, per poter adempiere correttamente al suo ruolo il preposto non può prescindere da una forte e radicata consapevolezza del contenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adempimento e delle corrispondenti responsabilità.

In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adequata e specifica formazione, sequita da un aggiornamento periodico, il tutto "in relazione ai propri compiti".

L'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 (esercizio di fatto dei poteri direttivi) esplicita che la posizione di garanzia relativa a tale soggetto grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea di perfetta continuità con un orientamento consolidato della Suprema Corte.

Quindi "preposto di fatto" è quel soggetto che pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici; secondo la Cassazione infatti, perché venga riconosciuta guesta posizione di preposto di fatto, "occorre sia che quel lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini sia che quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto riconosciuta, obbedendo alle direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata".

Si ricordi poi che, come ricordato a più riprese dalla Suprema Corte, la sovrintendenza spetta al preposto come "compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti" salvo il datore di lavoro "abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all'altezza" laddove consentito (cfr. art. 16 D.Lgs. 81/2008).

Una recente ed interessante sentenza è entrata nel merito del rapporto tra l'obbligo di controllo previsto dall'art. 18 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008 (che a seguito del D.Lgs. 106/09 è ora anche sanzionato penalmente) a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e quello previsto a carico del preposto dall'art. 19 lett. a), precisando quanto segue: "Come ha esattamente affermato l'impugnata sentenza, non è esatta l'affermazione secondo cui, per effetto della entrata in vigore del citato decreto legislativo, la violazione contestata non preveda più una sanzione penale. È vero che la lett. f) del primo comma dell'art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissa gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, non è contemplata dal successivo art. 55 (nella formulazione precedente al D. Lgs. 106/2009), che prevede le corrispondenti sanzioni per datore e dirigenti. Tuttavia deve considerarsi che la violazione dell'obbligo di richiedere l'osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni resta comunque sanzionata a carico del preposto, come conseguenza dell'analogo precetto che alla lett. a) dell'art. 19 è fissato, appunto, tra gli obblighi di guesta categoria di soggetti. È infatti proprio chi è deputato, dal datore o dal dirigente, con delega [in questo caso incarico],

formale o anche di fatto, a sorvegliare e vigilare sulle modalità di concreto espletamento dell'attività lavorativa ed a verificare, quindi, che il dipendente si attenga alle disposizioni impartite, a dover rispondere del fatto di non aver vigilato sull'uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di prevenzione prescritti.

Per il preposto la violazione dell'obbligo in esame resta sanzionata penalmente dall'art. 56, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, peraltro con pena più lieve rispetto a quella prevista dall'abrogato D.Lgs. 626/1994.

È possibile però che il datore di lavoro non deleghi, in termini di incarico, tale attività di vigilanza ad alcuno preposto.

In tale evenienza questa attività di vigilanza sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni non può che far carico direttamente sul datore di lavoro stesso non potendo farsi discendere dalla mancata delega (incarico) ad un preposto l'esonero tout court dall'osservanza di tale norma di prevenzione.

Ne consegue che la condotta omissiva contestata è tuttora sanzionata penalmente a carico del datore nella misura in cui quest'ultimo non abbia delegato (incaricato di) tale attività di vigilanza ad un preposto e quindi allorché tale attività faccia carico direttamente su lui." (Cassazione Penale, Sez. III, 3 dicembre 2009 n. 46678.).

Preposti alla sicurezza: Chi sono?

Il D.Lgs. 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/09, ha finalmente definito le attribuzioni dei "preposti sicurezza" nell'ambito lavorativo. La figura del preposto è di notevole importanza per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché è la più vicina ai lavoratori e ne conosce tutte le criticità nell'attività lavorativa, inoltre vigila e controlla il rispetto delle norme da parte del lavoratore nell'attività quotidiana. In questo paragrafo ci occupiamo delle funzioni dei preposti, delle innovazioni apportate per i preposti dalla normativa, della formazione preposti sicurezza e delle sanzioni disposte per i preposti.

Possiamo definire i preposti come quelle figure presenti e individuabili in ogni settore lavorativo, che hanno mansioni di preminenza su altri lavoratori e ne determinano le modalità operative; inoltre sono di grande rilievo per la sicurezza e la salute in materia di lavoro poiché sono i più vicini ai lavoratori e ne conoscono tutte le attività e tutti rischi ad esse collegati. I preposti devono vigilare e controllare che il lavoratore rispetti tutte le norme di legge e le di-



sposizioni aziendali in tema di sicurezza lavoro. Per inquadrare al meglio tali figure nell'ambiente di lavoro possiamo portare come esempio chi svolge attività del tipo capofficina, caporeparto, caposquadra, capoarea, caposala, capocantiere, capoturno, capoufficio, ed altre. La funzione dei preposti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere attribuita facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte in azienda più che a formali qualificazioni giuridiche.

Le più importanti novità del nuovo decreto per il preposto sono:

- l'individuazione del ruolo che i preposti devono assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
- la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui possono andare incontro (articolo 56);
- la previsione esplicita del "preposto di fatto" (articolo 299);
- i contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma 7).

Per la prima volta una disposizione di legge (articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 descrive organicamente il ruolo dei preposti, definendo il preposto: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adequati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il D.Lgs. 81/2008 rafforza il concetto di formazione e informazione sia dei lavoratori sia delle altre figure che operano nella sicurezza, in particolare per i Preposti all'art. 37 punto 7, in cui si specifica che "i Dirigenti e i Preposti ricevono a cura del Datore di lavoro un'adequata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute del lavoro". Nei corsi di formazione per preposti devono essere presenti questi contenuti:

- i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- la definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- la valutazione dei rischi:
- l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Rileviamo dalla norma che detta formazione oltre ad essere adequata e specifica necessita di un continuo aggiornamento in funzione di cambiamenti tecnologici e/o organizzativi; è opportuno che le imprese si attrezzino per ottemperare a tale disposizione. La formazione deve essere erogata in appositi corsi formativi nei quali i docenti siano in possesso



di elevata professionalità e competenza tecnica e che abbiano spiccate conoscenze sia sulla sicurezza e la salute del lavoro, sia sulle attrezzature, dispositivi, macchine o mezzi di trasporto utilizzati dai lavoratori. Sottolineiamo che la formazione può avvenire sia in ambito aziendale che presso gli organismi paritetici, le scuole edili, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali. Riteniamo che la formazione effettuata in azienda possa essere svolta programmando gli interventi all'interno del normale orario di lavoro, così facendo per l'Azienda ci sarà un notevole risparmio.

Delega al preposto alla sicurezza

Negli anni passati si riteneva che il preposto non fosse destinatario di delega (con la quale in genere vengono trasferiti alcuni degli obblighi sulla sicurezza da parte del datore di lavoro), ma l'emanazione del D.Lgs. 81/08 sta cambiando l'orientamento giurisprudenziale, ora si ritiene che il preposto sia invece il destinatario di un incarico, come si evince nella definizione dello stesso al punto e) dell'art. 2 dell'Unico Testo Normativo, che il datore di lavoro, una volta individuato il lavoratore per detto incarico (in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adequati alla funzione che gli vuole assegnare), debba comunque attribuirglielo per iscritto indicando i compiti che gli vengono specificatamente assegnati in consi-



derazione del fatto che al loro assolvimento sono collegati precisi obblighi posti a suo carico nell'art. 19 del decreto penalmente sanzionati.

Il preposto di fatto

Particolari situazioni di lavoro (ad esempio attività svolte al di fuori dell'azienda da piccoli gruppi di lavoratori) non prevedono a priori l'individuazione gerarchica del preposto, ma tale incombenza spetta a chi è più esperto nel lavoro ed ha una maggiore conoscenza dell'attività lavorativa e quindi dei rischi a cui tali lavoratori vanno incontro; questo lavoratore viene definito dalla giurisprudenza "Preposto di fatto", in pratica assume tutte le caratteristiche della figura del preposto. In proposito citiamo una sentenza di Cassazione che specifica "anche in assenza di nomina formale ed esplicita, l'assumere un ruolo di rappresentanza del datore di lavoro determina l'attribuzione della responsabilità di preposto" (Cassaz. pen. sentenza 18.05.01 n. 20145).

3. OBBLIGHI DEL PREPOSTO


- D. Lgs. 81/2008, art. 19. Obblighi del preposto
- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto gall'articolo 37.


La definizione del "preposto" sottolinea in particolare il requisito di professionalità ed i limiti del ruolo medesimo. Per quanto attiene al requisito della professionalità viene evidenziato che è il medesimo richiesto per la figura del dirigente; per guanto attiene alla definizione "limiti dei poteri", viene sottolineata la particolare attenzione posta dal legislatore sulla medesima (come si evince dalle disposizioni riguardanti le sanzioni). Infatti il legislatore ha voluto sottolineare che il preposto, diversamente dal dirigente, non ha poteri di organizzazione/spesa, ma solo quello di iniziativa per il controllo delle attività alle quali il lavoratore è adibito. Ancora, non ha oneri legati alla predisposizione ed all'adozione delle misure di prevenzione e nemmeno dell'organizzazione delle stesse. I poteri esercitati dal preposto sono strettamente collegati alla natura dell'incarico ricevuto (es. un caporeparto o una caposala). Inoltre, il preposto deve garantire l'attuazione, controllando l'attività ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Potere di iniziativa quindi non generale, ma funzionale al controllo sulla corretta esecuzione. Potere di iniziativa riscontrabile all'articolo 19, che elenca gli obblighi di tale figura. La lettera a) di guesto articolo riprende la attività di sovrintendenza e vigilanza della figura di preposto già riportata all'articolo 2. Le lettere successive dell'articolo tracciano le attività del preposto in una serie di situazioni specifiche, con focalizzazione sulle situazioni di pericolo ed emergenza. Situazioni che vengono tutte sanzionate penalmente prevedendo la pena alternativa dell'arresto o della ammenda (esclusa la lettera q). Risulta importante in particolare la lettera f) (congiuntamente alla lettera a)) che prevede la segnalazione immediata delle deficienze riscontrate sui mezzi e sui DPI, anche in "ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta". Il termine "formazione ricevuta" in particolare deve essere inteso come riferito a tutta la formazione – guindi non solo guella dell'articolo 37 – ricevuta all'interno dell'azienda.

4. FORMAZIONE DEL PREPOSTO

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione dovranno comprendere:





- b) sulla definizione e individuazione dei fattori di rischio:
- c) sulla valutazione dei rischi;
- d) sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Oltre agli argomenti previsti nell'art. 37 e basandosi sulle prime anticipazioni di uno specifico documento della Conferenza Stato Regioni sono auspicabili degli approfondimenti sui seguenti contenuti:

- incidenti e mancati infortuni
- relazione tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori

Il legislatore nell'imporre la formazione dei preposti non ha fornito indicazioni in merito al numero delle ore da destinare ad essa per cui non rimane che esaminare i contenuti che sono stati invece previsti dallo stesso decreto e risalire quindi, dalla corposità degli stessi, al tempo ritenuto necessario per poterli sviluppare correttamente. Intanto il preposto è un lavoratore come tutti gli altri e quindi va riservata allo stesso la formazione a questi destinata in genere dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il riferimento legislativo ultimo relativo alla formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori (RLS) è contenuto nell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 dalla cui lettura dobbiamo cercare di trarre degli elementi utili per poter rispondere al quesito. Secondo tale articolo (comma 1) ogni lavoratore deve ricevere da parte del datore di lavoro una formazione sufficiente ed adequata in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche rispetto alle conoscenze linguistiche (e questo è un elemento assolutamente da non trascurare considerato il numero di lavoratori stranieri che operano in Italia) con particolare riferimento ai:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle consequenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Lo stesso art. 37 poi al comma 3 aggiunge ai contenuti sopraindicati anche una formazione sufficiente ed adequata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. 81/2008 successivi al I e che si rammenta sono i rischi presenti nei luoghi di lavoro, quelli legati all'uso delle attrezzature e dei DPI, i rischi nei cantieri temporanei o mobili, i rischi legati ad una carente o inidonea segnaletica di sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi, all'uso di attrezzature munite di videoterminali, agli agenti fisici, all'uso di sostanze pericolose, agli agenti biologici ed alle atmosfere esplosive.

Secondo l'art. 37 del D. Lgs. 81/2008, inoltre, la formazione dei lavoratori, e guesta è una novità che riguarda tutte le figure che sono interessate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, va fatta, analogamente all'addestramento ove previsto dei lavoratori stessi che è comunque tutt'altra cosa, al momento della costituzione

del rapporto di lavoro o prima dell'inizio della utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro, oppure in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni, o al momento della introduzione in azienda di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze e preparati pericolosi. Per quanto riguarda il preposto di cui al quesito, invece, il comma 7 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 impone che costoro debbano ricevere da parte del datore di lavoro e in azienda una adeguata e specifica formazione oltre che un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti che sono tanti e riportati nell'art. 19.

Per quanto riguarda, infine, l'aggiornamento della formazione dei preposti, fermo restando che anche per esso occorre attendere le indicazioni che dovrà fornire la Conferenza Stato-Regioni, ci si può orientare, sulla base di quanto ha ritenuto di fissare il D. Lgs. 81/2008 per i RLS (art. 37 comma 11), su di una durata di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano fino ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori, durate che appaiono alquanto congrue anche per la formazione dei preposti.

Le più importanti novità del nuovo decreto per il preposto sono:

- l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
- la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);
- la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299);
- i contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma 7).

Il D.Lgs. 81/2008 rafforza il concetto di formazione e informazione sia dei lavoratori sia delle altre figure che operano nella sicurezza, in particolare per i Preposti all'art. 37 punto 7, in cui si specifica che "i Dirigenti e i Preposti ricevono a cura del Datore di

lavoro un'adequata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute del lavoro".

Si rileva dall'articolo di legge che detta formazione oltre ad essere adequata e specifica necessita di un continuo aggiornamento in funzione di cambiamenti tecnologici e/o organizzativi, quindi le imprese debbono attrezzarsi per ottemperare a tale disposizione. Tale formazione deve essere erogata da docenti di elevata professionalità e competenza tecnica che abbiano spiccate conoscenze sia sulla sicurezza e la salute del lavoro che sulle attrezzature, dispositivi, macchine o mezzi di trasporto utilizzati dai lavoratori. Infine è da sottolineare che la formazione può avvenire sia in ambito aziendale che presso gli organismi paritetici, le scuole edili, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali.




Appendice 1

IL PREPOSTO NEGLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Si riporta, schematicamente, l'attuale quadro normativo con l'apparato sanzionatorio così come deciso dal legislatore nel D.Lgs. 81/2008.

Articolo 2 - Definizioni

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Potrebbe rientrare nella funzione di preposto il capo cantiere, il capo reparto: si presuppone cioè, un ordine gerarchico; è giusto che sia preposto chi è anche inquadrato ad un certo livello in azienda, che abbia il potere di intervenire direttamente per evitare la possibilità di infortuni.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adequate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile. abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) freguentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19, lettera a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), c), d), c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. g).

Appendice 2

OBBLIGHI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

1. obblighi generali in materia di salute e sicurezza

- aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti del ciclo lavorativo o all'evoluzione del progresso tecnologico
- affidamento dei compiti tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori
- fornitura di necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale
- obbligo di verifica che i lavoratori prima di accedere a zone che presentano un rischio grave e specifico abbiano ricevuto istruzioni adeguate
- controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
- controllo dell'osservanza da parte del Medico Competente dei suoi obblighi
- adozione di misure di gestione dell'emergenza (pericolo grave ed immediato) e di evacuazione sicura informazione dei lavoratori su eventuali pericoli gravi ed immediati e sulle relative misure di protezione da adottare (gestione delle emergenze)
- obbligo di astenersi, al



- perdurare di una situazione di pericolo grave ed immediato. dal chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro
- disponibilità alla verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- obbligo di assicurazione che le misure adottate non possano essere fonte di rischio verso l'ambiente esterno o la popolazione
- pianificazione ed attuazione di misure necessarie alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi, all'evacuazione
- in caso di contratto di appalto e contratto d'opera, obbligo di informazione verso imprese e lavoratori autonomi sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro
- cooperazione e coordinamento delle attività di prevenzione e protezione dai rischi tra azienda e impresa appaltatrice o lavoratore autonomo
- promozione della cooperazione tra azienda e impresa appaltatrice o lavoratore autonomo

2. obblighi relativi al Servizio di Prevenzione e Protezione

obbligo di comunicare tutte le informazioni necessarie al Servizio di Prevenzione e Protezione

3. obblighi relativi ai servizi aziendali di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso

organizzazione di rapporti con gli uffici competenti

informazione dei lavoratori sulle procedure predisposte per affrontare l'emergenza

 fornitura di istruzioni ai lavoratori in merito all'evacuazione in caso di emergenza ed ai provvedimenti intrapresi perché qualsiasi lavoratore, anche se isolato,



possa evitare le conseguenze di tale situazione

- obbligo di astenersi dall'ordinare la ripresa dell'attività finché sussiste il pericolo
- obblighi relativi alla organizzazione del primo soccorso

4. obblighi relativi all'informazione dei lavoratori

 fornitura di informazioni adeguate ed aggiornate in merito ai rischi generali dell'attività e specifici della mansione, alle misure di prevenzione e protezione adottate, ad ai nominativi dei soggetti che svolgono in azienda funzioni di prevenzione dai rischi professionali (c.d. "soggetti della prevenzione")

5. obblighi relativi all'adeguatezza dei luoghi e delle attrezzature di lavoro

- organizzazione dei luoghi di lavoro in modo conforme alle esigenze dei portatori di handicap per consentire la loro mobilità e l'utilizzo sicuro dei posti di lavoro
- adeguamento dei luoghi di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza prescritti
- obbligo di adeguatezza, pulizia, regolare manutenzione di luoghi di lavoro ed impianti
- obbligo di adeguatezza delle attrezzature di lavoro ai requisiti

di salute e sicurezza prescritti ed alla loro alla pulizia e regolare manutenzione

- obbligo di fornire ai lavoratori informazioni comprensibili sulle attrezzature di lavoro ed adequate istruzioni d'uso, sia nelle ordinarie condizioni di impiego che nelle prevedibili situazioni anormali

6. obblighi relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale

- sorveglianza inerente all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- messa a disposizione di DPI conformi ai requisiti prescritti
- obbligo di regolare manutenzione e di riparazione e sostituzione dei DPI
- uso dei DPI solo per gli usi previsti e come misura sussidiaria alle misure di protezione collettiva
- obbligo di destinare DPI ad un uso individuale e, qualora ciò non sia possibile, di attuare provvedimenti al fine di
 - prevenire l'insorgere di problematiche igienico-sanitarie
- obbligo di fornire ai lavoratori istruzioni adequate e comprensibili sul corretto utilizzo dei DPI ed informazioni specifiche sui rischi da cui essi proteggono








7. obblighi relativi alla movimentazione manuale dei carichi

- adozione di specifiche misure organizzative, tecniche e procedurali al fine di limitare il ricorso alla movimentazione manuale dei carichi ed i rischi conseguenti
- obbligo di fornire ai lavoratori informazioni sul peso e sul centro di gravità di ogni carico, sugli elementi di rischio e sulla corretta movimentazione manuale dei carichi



8. obblighi relativi all'utilizzo di videoterminali

- adozione di misure appropriate per ridurre i rischi connessi all'uso di videoterminali organizzazione dell'attività a videoterminale
- obbligo di disporre la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che abitualmente utilizzano



- obbligo di disporre un controllo oftalmico del lavoratore alla sua richiesta
- obbligo di fornire ai lavoratori informazioni adequate e comprensibili sul corretto uso dei videoterminali e sulle misure adottate o da adottare in seguito alla valutazione dei rischi
- consultazione e partecipazione dei lavoratori e del loro

Rappresentante in merito ai cambiamenti tecnologici o organizzativi con riferimento alle consequenze sull'attività a videoterminale


- adequamento dei posti di lavoro a videoterminale alle prescrizioni minime

9. obblighi relativi all'utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni

- ricerca della sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno e riduzione dell'esposizione
- adozione di misure di prevenzione e protezione in seguito alla valutazione dei rischi
- adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni
- adozione di appropriate misure igieniche
- divieto di assumere cibi e bevande o di fumare nelle zone di lavoro con presenza di agenti cancerogeni
- obbligo di fornire ai lavoratori informazioni adequate e comprensibili sulle attività che comportano utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni, sulla loro collocazione nei luoghi di lavoro, sui rischi derivanti dall'esposizione a tali agenti, sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate o da adottare per limitare al minimo tali rischi
- obbligo di appropriata etichettatura degli impianti, dei contenitori e degli imballaggi di materie che contengano agenti cancerogeni o mutageni
- adozione di misure adequate alla limitazione dell'esposizione nel caso di esposizione anomala ed eventi straordinari, com-

prese le procedure per l'abbandono immediato dell'area contaminata

- adozione di specifiche misure preventive e protettive destinate allo svolgimento di particolari operazioni lavorative, come ad esempio la manutenzione
- obbligo di disporre la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti cancero-



geni o mutageni e, sulla base degli esiti risultanti, adozione di ulteriori ed adequate misure individuali

10. obblighi relativi all'utilizzo di agenti chimici

- valutazione preventiva e periodicamente aggiornata dei rischi derivanti dalla presenza e dall'utilizzo di agenti chimici pericolosi, tenendo conto della possibilità di esposizione a più agenti chimici e delle misure di prevenzione e protezione già adottate
- adozione di misure specifiche di prevenzione e protezione in seguito alla valutazione dei rischi
- comunicazione ai lavoratori ed all'organo di vigilanza del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause di tale evento e delle misure adottate
- disposizioni specifiche in caso di incidenti o situazioni di emergenza
- obbligo di disporre la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti chimici e di entità non trascurabile e, sulla base degli esiti risultanti, adozione di

- ulteriori ed adequate misure individuali
- obbligo di revisione della valutazione dei rischi e di adozione di ulteriori misure preventive e protettive qualora la sorveglianza sanitaria evidenzi effetti lesivi imputabili all'esposizione professionale ad agenti chimici

11. obblighi relativi all'utilizzo di agenti biologici

- applicazione dei principi di buona prassi microbiologica ed adozione di adequate misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione al fine di evitare l'esposizione ad agenti biologici
- adozione di appropriate misure igieniche
- divieto di assumere cibi e bevande o di fumare nelle zone di lavoro con presenza di agenti biologici
- adequamento alle misure specifiche prescritte per le strutture sanitarie e veterinarie
- adequamento alle misure specifiche prescritte per stabulari e laboratori di analisi
- adequamento alle misure specifiche prescritte per processi industriali
- obbligo di fornire periodicamente ai lavoratori informazioni adequate e comprensibili sui rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici e sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate o da adottare per limitare al minimo tali rischi
- obbligo di apporre in posizione ben visibile cartelli per indicare le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente
- obbligo di disporre la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio biologico e, sulla base degli esiti risultanti, adozione di ulteriori ed adequate misure individuali.

Appendice 3

I PRINCIPALI RISCHI AZIENDALI (elenco non esaustivo)

- Meccanici generali
 - o Elettrici generali
 - o Macchine
 - o Attrezzature
- Cadute dall'alto
- Rischi da esplosione
- Rischi chimici
 - o Nebbie Oli Fumi Vapori Polveri
 - o Ftichettatura
- Rischi cancerogeni
- Rischi biologici
- Rischi fisici
 - o Rumore
 - o Vibrazione
 - o Radiazioni
- Microclima e illuminazione
- Videoterminali
- DPI e Organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro
- Movimentazione manuale carichi

- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
- Ambienti confinati
- Segnaletica
- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Altri Rischi specifici dell'attività



COLLANA SICUREZZA

n 1: ALCOL IN AZIENDA edizione ottobre 2009

prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: aprile 2011

n 2: TOSSICODIPENDENZA IN AZIENDA edizione novembre 2009 prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: febbraio 2010

terza ristampa: ottobre 2010 - quarta ristampa: aprile 2011

n 3: CADUTE DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA edizione febbraio 2010

prima ristampa: dicembre 2010 - seconda ristampa: aprile 2011

n 4: SOLLEVAMENTO MANUALE DEI CARICHI edizione giugno 2010 prima ristampa: aprile 2011

n 5: DERMATITI: USA LA TESTA, CURA LE MANI edizione ottobre 2010 prima ristampa: aprile 2011

n 6: FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO edizione novembre 2010 prima ristampa: aprile 2011

n 7: MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO ELEVATORE: IL MULETTO

edizione dicembre 2010

prima ristampa: aprile 2011 - seconda ristampa: maggio 2012

n 8: IL PREPOSTO: RUOLO, OBBLIGHI E FORMAZIONE

edizione agosto 2011

prima ristampa: maggio 2012 - seconda ristampa: maggio 2013

n 9: I NUOVI SIMBOLI PER I PRODOTTI CHIMICI edizione ottobre 2011 prima ristampa: novembre 2012

n 10: SETTORE ACCONCIATURA: CENNI SUI RISCHI PROFESSIONALI

edizione dicembre 2011

prima ristampa: novembre 2012

n 11: LUOGHI CONFINATI

edizione dicembre 2011

n 12: INTRODUZIONE A UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LE IMPRESE ARTIGIANE

edizione dicembre 2011

prima ristampa: novembre 2012

n 13: PRINCIPI DI SICUREZZA SUL LAVORO - Manuale introduttivo ad uso dei lavoratori

edizione luglio 2012

prima ristampa: novembre 2012 - seconda ristampa: maggio 2013

terza ristampa: ottobre 2013 - quarta ristampa: aprile 2015 quinta ristampa: aprile 2016 - sesta ristampa: maggio 2017 settima ristampa: aprile 2018 - ottava ristampa marzo 2019

Ente Bilaterale Artigianato Trentino

38122 TRENTO - Via S. Daniele Comboni, 13 tel. 0461.420681 - www.ebat.tn.it e-mail: segreteria@ebat.tn.it - osa@ebat.tn.it - formazione.sicurezza@ebat.tn.it